

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2010-1 del 11/01/2010
Oggetto	Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Modifica del Regolamento Generale relativamente alla durata dei mutui stipulati dall'Agenzia. Invio del testo alla Giunta Regionale per l'esercizio delle relative funzioni di controllo.
Proposta	n. PDEL-2010-2 del 11/01/2010
Struttura proponente	Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione
Dirigente proponente	Polacchini Vanna
Responsabile del procedimento	Fantini Giovanni

Questo giorno 11 (undici) gennaio 2010 (duemiladieci), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

Oggetto: Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Modifica del Regolamento Generale relativamente alla durata dei mutui stipulati dall'Agenzia. Invio del testo alla Giunta Regionale per l'esercizio delle relative funzioni di controllo.

VISTO:

- l'art. 11, secondo comma della L.R. n. 44/1995 ai sensi del quale il funzionamento di ARPA Emilia-Romagna è disciplinato da un Regolamento Generale che deve in particolare prevedere disposizioni concernenti la dotazione organica, l'assetto organizzativo, il personale e la contabilità;
- il combinato disposto degli articoli 6, secondo comma e 11, primo comma della succitata L.R. n. 44/1995 in base ai quali il Regolamento dell'Agenzia è adottato dal Direttore Generale previo esercizio delle funzioni di controllo preventivo da parte della Giunta Regionale;

PREMESSO:

- che mediante la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 120 del 12 luglio 2002 e la successiva Delibera della Giunta Regionale n. 1424 del 2 agosto 2002 è stato approvato il Regolamento Generale dell'Agenzia nel testo attualmente vigente;
- che l'articolo 31 del sopraccitato Regolamento del 2002 prevede che gli investimenti relativi al patrimonio di Arpa possono essere finanziati, previa autorizzazione della Giunta Regionale, mediante la contrazione di mutui o forme similari di indebitamento con ammortamento di durata non superiore a 10 anni, nel rispetto dei principi di gestione economico-finanziaria e contabile delle Aziende del servizio sanitario ai quali deve adeguarsi la normativa di ARPA, come prevede espressamente la L.R. 19 aprile 1995, n. 44;
- che successivamente, tramite l'art. 33 della Legge finanziaria regionale 26 luglio 2007 n. 13, il legislatore regionale ha disposto che la Giunta possa autorizzare le proprie Aziende Sanitarie alla contrazione di mutui ed al ricorso ad altre forme di indebitamento anche oltre i limiti di durata di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), punto 2) del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche (10 anni) e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture.

CONSIDERATO:

- che anche in ragione delle modifiche legislative intercorse si rende opportuna una modifica dell'art. 31 comma 4 del vigente regolamento generale di ARPA che consenta all'Agenzia, nel rispetto dei limiti quantitativi già fissati dal successivo comma 5 del medesimo articolo, di contrarre mutui a più lunga scadenza usufruendo della conseguente riduzione dell'onere annuale di rimborso;

- che la modifica regolamentare di cui sopra agevolerebbe in particolare il finanziamento di investimenti ad utilità prolungate quali l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili destinati a sedi dell'Agenzia;

PRESO ATTO:

- che il Comitato di Indirizzo dell'Agenzia, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 44/1995, nella seduta del 11 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica del Regolamento relativamente alla durata dei mutui che possono essere contratti da ARPA;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare la modifica dell'art. 31 comma 4 del Regolamento Generale di ARPA, allegato sub A) al presente provvedimento, consistente nell'eliminazione del limite massimo di 10 anni per la durata dei mutui stipulati dall'Agenzia, fermo restando i limiti quantitativi di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo;
- di inviare alla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna il nuovo testo dell'art. 31 del Regolamento affinché tale organo possa svolgere le funzioni di controllo preventivo ad esso attribuite dall'art. 6, secondo comma della L.R. n. 44/1995;
- di dare atto che la formale entrata in vigore della modifica del Regolamento Generale dell'Agenzia è subordinata all'avvenuto espletamento da parte della Giunta Regionale delle funzioni di controllo di cui sopra;

SU PROPOSTA:

- congiunta del Direttore del Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione Dott.ssa Vanna Polacchini e del Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, le quali hanno espresso, ciascuna per quanto di propria competenza, parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 32/1993 è l'Avv. Giovanni Fantini, Responsabile dell'Area Affari Istituzionali e Legali;
- del parere favorevole del Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna, espresso ai sensi della L.R. n. 44/1995;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di modifica dell'art. 31 del Regolamento Generale di ARPA, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e di inviarlo contestualmente alla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna affinché tale organo possa

svolgere le funzioni di controllo preventivo ad esso attribuite dall'art. 6, secondo comma della L.R. n. 44/1995;

2. di dare atto che la formale entrata in vigore della modifica del Regolamento Generale è subordinata all'avvenuto espletamento da parte della Giunta Regionale delle funzioni di controllo di cui sopra.

PARERE FAVOREVOLE:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott. ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

REGOLAMENTO GENERALE

(Art. 11 della L.R. 19 aprile 1995 n. 44)

Testo vigente approvato con Deliberazione di Giunta n. 1424/2002

ARTICOLO 31 IL PATRIMONIO DI ARPA

1. Il patrimonio di Arpa è costituito dai beni assegnati e trasferiti ai sensi dell'art.13 della legge istitutiva nonché da quelli acquisiti nel corso della successiva gestione.
2. Il trasferimento ad Arpa dei beni di cui al comma 1 avviene a titolo di proprietà.
3. Arpa può modificare la composizione del proprio patrimonio, disponendo l'alienazione dei beni, previa autorizzazione della Giunta Regionale, ed il reinvestimento delle utilità realizzate per il conseguimento del rinnovo della propria dotazione, conformemente a quanto stabilito nel piano pluriennale degli investimenti.
4. Gli investimenti relativi al patrimonio di Arpa possono essere finanziati, previa autorizzazione della Giunta Regionale, mediante la contrazione di mutui o forme similari di indebitamento con ammortamento di durata non superiore a 10 anni.
5. Non possono essere contratti nuovi debiti, nelle forme citate al comma 4, qualora la relativa rata annuale di ammortamento, sommata a quella dei debiti già in corso di ammortamento, superi il 15% dei ricavi e proventi di natura ordinaria o caratteristica evidenziati nel conto economico del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente a quello di contrazione.

Nuovo testo

ARTICOLO 31 IL PATRIMONIO DI ARPA

1. Il patrimonio di Arpa è costituito dai beni assegnati e trasferiti ai sensi dell'art.13 della legge istitutiva nonché da quelli acquisiti nel corso della successiva gestione.
2. Il trasferimento ad Arpa dei beni di cui al comma 1 avviene a titolo di proprietà.
3. Arpa può modificare la composizione del proprio patrimonio, disponendo l'alienazione dei beni, previa autorizzazione della Giunta Regionale, ed il reinvestimento delle utilità realizzate per il conseguimento del rinnovo della propria dotazione, conformemente a quanto stabilito nel piano pluriennale degli investimenti.
4. Gli investimenti relativi al patrimonio di Arpa possono essere finanziati, previa autorizzazione della Giunta Regionale, mediante la contrazione di mutui o forme similari di indebitamento ~~con ammortamento di durata non superiore a 10 anni.~~
5. Non possono essere contratti nuovi debiti, nelle forme citate al comma 4, qualora la relativa rata annuale di ammortamento, sommata a quella dei debiti già in corso di ammortamento, superi il 15% dei ricavi e proventi di natura ordinaria o caratteristica evidenziati nel conto economico del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente a quello di contrazione